

	Decreto legge n. 70 del 13 maggio 2011. Decreto sviluppo	Commento del CODAU
Art. 4	Rilevanti modifiche al D.Lgs n. 163 del 2006, Codice degli Appalti	
Art. 6	Modifiche al D.Lgs n. 196/2003, Codice della privacy	
Art. 6	Pubblicazione sui siti istituzionali, per ciascun procedimento amministrativo ad istanza di parte rientrante nelle proprie competenze, l'elenco degli atti e documenti che l'istante ha l'onere di produrre a corredo dell'istanza. la disposizione ha carattere residuale in quanto non si applica per gli atti e documenti (che sono la maggior parte) la cui produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamento o da atti pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.	
	Decreto legge n. 98 del 6 luglio 2011, convertito in legge 15 luglio 2011 n. 111. Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria (manovra economica 2011).	Commento del CODAU
Art. 2	Si dispone che “la cilindrata delle auto di servizio non può superare i 1600 cc”, “le auto ad oggi in servizio possono essere utilizzate solo fino alla loro dismissione o rottamazione e non possono essere sostituite”, e si prevede l’emanazione di un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, relativo a modalità e limiti di utilizzo delle autovetture di servizio al fine di ridurre numero e costo. Il previsto D.P.C.M. è stato emanato il 3 agosto 2011 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 214 del 14 settembre 2011.	D.P.C.M. 3 agosto 2011

Art. 8	L'art. 8 (Trasparenza per le società a partecipazione pubblica) prevede che, entro tre mesi, tutti gli enti e gli organismi pubblici inseriscano sul proprio sito istituzionale, aggiornandolo periodicamente, sia l'elenco delle società partecipate con indicazione dell'entità della partecipazione e dell'eventuale raggiungimento dell'obiettivo del pareggio di bilancio, che una rappresentazione grafica dei collegamenti tra l'ente e le società e delle società tra di loro.	
Art. 11	L'art 11 (Beni e servizi PA) è finalizzato ad incrementare i processi di centralizzazione degli acquisti di beni e servizi nel contesto del sistema a rete.	
Art. 11 comma 6	Il comma 6 prevede che “Ove non si ricorra alle convenzioni di cui all'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, gli atti e i contratti posti in essere in violazione delle disposizioni sui parametri contenute nell'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 sono nulli e costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale. Restano escluse dall'applicazione del presente comma le procedure di approvvigionamento già attivate alla data di entrata in vigore del presente provvedimento”. Per le Università rimane la facoltà (e non l'obbligo) del ricorso alle convenzioni quadro fermo restando l'obbligo di utilizzarne i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti, ma è opportuno ricorrere, ove possibile, alle convenzioni quadro stipulate dalla Consip.	
Art. 12	L'art. 12 si occupa di immobili pubblici prevedendo che, dal 1° gennaio 2012, le operazioni di acquisto e vendita di immobili da parte delle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione siano subordinate alla verifica del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica da attuarsi con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze.	

Art. 16	E' prevista la possibilità di emanare dei regolamenti, che stabiliscano la proroga fino al 31 dicembre 2014 delle disposizioni vigenti finalizzate al contenimento dei trattamenti economici dei dipendenti pubblici, la determinazione delle modalità di calcolo per l'erogazione dell'indennità di vacanza contrattuale nel triennio 2015-2017, la semplificazione ed il rafforzamento delle procedure di mobilità del personale fra amministrazioni, la possibilità di differenziare l'ambito applicativo delle disposizioni di contenimento dei trattamenti economici per valorizzare ed incentivare l'efficienza di specifici settori ed eventuali altre misure di risparmio della spesa delle amministrazioni centrali. In relazione a tali possibili interventi sono individuati obiettivi minimi di risparmio per gli anni 2013, 2014, 2015 e a decorrere dall'anno 2016. Completa la disposizione la clausola di salvaguardia, a garanzia dell'effettività dei predetti obiettivi di risparmio.	I regolamenti ancora non sono stati adottati
Art. 16 commi 4-6	I commi 4 -6 prevedono che le Amministrazioni possano adottare entro il 31 marzo di ogni anno piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa.	
Art. 16 comma 8	Il comma 8 disciplina gli effetti di sentenze della Corte Costituzionale che dichiarino l'incostituzionalità di disposizioni legislative statali o regionali in materia di pubblico impiego sugli atti adottati dalle pubbliche amministrazioni in attuazione delle predette disposizioni (assunzioni a tempo indeterminato, stabilizzazioni, inquadramenti e promozioni ecc.). In particolare viene affermato il principio di nullità di tali atti e il conseguente necessario ripristino della situazione preesistente all'adozione degli stessi a far data dalla pubblicazione delle predette decisioni di incostituzionalità, prevedendo a carico del dirigente competente l'obbligo di provvedere immediatamente al ritiro degli atti nulli e a comunicare agli interessati gli effetti di tali decisioni sul relativo rapporto di lavoro e sul correlato trattamento economico.	

<p>Art. 16 commi 9- 10</p>	<p>Modalità operative di controllo delle assenze per malattia dei dipendenti pubblici: si ripristina il potere discrezionale dell'amministrazione sulla richiesta di controllo, fermo restando che il controllo deve aver luogo sin dal primo giorno quando l'assenza si verifica nelle giornate precedenti o successive a quelle non lavorative. Le fasce orarie di reperibilità ed il regime di esenzione dalla reperibilità sono stabilite con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione. E' prevista, inoltre, la necessità di una comunicazione preventiva all'amministrazione nel caso in cui il dipendente debba allontanarsi dall'indirizzo comunicato per giustificati motivi. Nel caso in cui l'assenza per malattia abbia luogo per l'espletamento di terapie o altri accertamenti sanitari l'assenza per malattia potrà essere giustificata, mediante la presentazione di attestazione rilasciata dal medico o struttura anche privati che hanno svolto la prestazione. I controlli sulle assenze per malattia sono estesi anche a professori e ricercatori universitari.</p>	<p>Sulle predette norme, il Dipartimento della funzione Pubblica, con circolare n. 10 dell'1 agosto 2011, ha fornito ulteriori chiarimenti interpretativi.</p>
<p>Art. 16 comma 11</p>	<p>Il comma 11 disciplina le modalità di esercizio della facoltà di risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro riconosciuta alle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs 165/2001, al compimento dell'anzianità massima contributiva di quaranta anni del personale dipendente. In particolare, viene disposto che tale esercizio non necessita di ulteriori motivazioni qualora siano stati determinati preventivamente e in via generale appositi criteri applicativi dello stesso con atto generale di organizzazione interna.</p>	<p>Con l'art. 1 comma 16 del D.L. n. 138 l'applicazione dell'istituto è stata prorogata fino al 2014, con l'art. 24, comma 20, del D.L. 201 deve essere adeguato ai nuovi requisiti</p>

Art. 18	Il comma 4, anticipa al 2013 l'entrata in vigore dell'adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita e, pertanto, dal 1° gennaio 2013 i requisiti di età dovranno essere aggiornati a cadenza triennale, ed i commi da <i>22-ter</i> a <i>22-quinquies</i> prevedono un innalzamento di un mese nel 2012, due mesi nel 2013 e tre mesi a decorrere dal 2014 dei requisiti necessari per accedere ai trattamenti pensionistici per i soggetti che, a prescindere dall'età anagrafica, hanno maturato i 40 anni di contributi.	Le norme in materia pensionistica sono state successivamente modificate, dal D.L. 138 e dal D.L. 201
Art. 29	Le università che intendono svolgere attività di intermediazione nel mercato del lavoro, devono rendere pubblici e gratuitamente accessibili sui relativi siti istituzionali i curricula dei propri studenti dalla data di immatricolazione e fino ad almeno dodici mesi successivi alla data del conseguimento del titolo di studio, e l'autorizzazione allo svolgimento della attività di intermediazione sia subordinata alla interconnessione alla borsa continua nazionale del lavoro per il tramite del portale clic lavoro, nonché al rilascio alle regioni e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali di ogni informazione utile relativa al monitoraggio dei fabbisogni professionali e al buon funzionamento del mercato del lavoro.	
Decreto-legge del 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge 14 settembre 2011, n. 148. Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo.		Commento del CODAU
Art. 1 comma 16	Con il comma 16 la possibilità della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro del personale delle pubbliche amministrazioni che ha compiuto l'anzianità massima contributiva di quaranta anni di servizio, di cui all'articolo 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133, viene estesa anche per gli anni 2012, 2013 e 2014.	
Art. 1 comma 18	Il personale avente qualifica dirigenziale, per motivate esigenze organizzative può essere destinato ad altro incarico prima della data di scadenza dell'incarico ricoperto, prevista dalla normativa o dal contratto. In tal caso il dipendente conserva, sino alla predetta data, il trattamento economico in godimento a condizione che, ove necessario, sia prevista la compensazione finanziaria, anche a carico del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato o di altri fondi analoghi.	

Art. 1 comma 19	Il comma 19, che inserisce il comma 2-bis all'art. 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, prevede che il trasferimento di un dipendente pubblico, proveniente da altra amministrazione, potrà essere disposto anche se la vacanza sia presente in area diversa da quella di inquadramento, assicurando la necessaria neutralità finanziaria.	
Art. 1 comma 29	Secondo il comma 29 i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, su richiesta del datore di lavoro, sono tenuti ad effettuare la prestazione in luogo di lavoro e sede diversi sulla base di motivate esigenze, tecniche, organizzative e produttive con riferimento ai piani della performance o ai piani di razionalizzazione, secondo criteri ed ambiti regolati dalla contrattazione collettiva di comparto. Nelle more della disciplina contrattuale si fa riferimento ai criteri datoriali, oggetto di informativa preventiva, e il trasferimento e' consentito in ambito del territorio regionale di riferimento.	
Art. 1 comma 22	Secondo la previsione del comma 22, la liquidazione del trattamento di fine servizio dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche è corrisposta decorsi ventiquattro mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro. Fanno eccezione i casi di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza e di collocamento a riposo d'ufficio a causa del raggiungimento dell'anzianità massima di servizio prevista dalle norme di legge o di regolamento applicabili nell'amministrazione, per i quali la liquidazione è corrisposta decorsi sei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro.	
Art. 1 comma 32	Il comma 32 prevede, in caso di attribuzione dell'incarico di funzione dirigenziale di durata inferiore a tre anni, in quanto coincidente con il conseguimento del limite di età per il collocamento a riposo dell'interessato, che si faccia riferimento all'ultima retribuzione percepita prima del conferimento dell'incarico avente durata inferiore a tre anni, ai fini della liquidazione del trattamento di fine servizio, comunque denominato, e ai fini della determinazione della base pensionabile. La disposizione si applica agli incarichi conferiti successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge de quo nonché agli incarichi aventi comunque decorrenza successiva al 1° ottobre 2011.	

Art. 1 comma 24	Il comma 24 prevede che, a decorrere dall'anno 2012, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, da emanare entro il 30 novembre dell'anno precedente, sono stabilite annualmente le date in cui ricorrono le festività introdotte con legge dello Stato non conseguenti ad accordi con la Santa Sede, nonché le celebrazioni nazionali e le festività dei Santi Patroni, ad esclusione del 25 aprile, festa della liberazione, del 1° maggio, festa del lavoro, e del 2 giugno, festa nazionale della Repubblica, in modo tale che, sulla base della più diffusa prassi europea, le stesse cadano il venerdì precedente ovvero il lunedì seguente la prima domenica immediatamente successiva ovvero coincidano con tale domenica.	
Art. 2 commi 1 e 2	Contributo di solidarietà, che interessa i dipendenti pubblici e i pensionati che percepiscono assegni annui superiori a euro 90.000, nonché gli altri lavoratori autonomi e dipendenti con reddito superiore a euro 300.000;	
Art. 2, commi 2- bis, 2-ter e 2- quater	L'aliquota ordinaria dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) passa dal 20% al 21%. La nuova aliquota si applica per le operazioni effettuate a decorrere dal 17 settembre 2011 (data di entrata in vigore della legge di conversione). Per i beni mobili l'operazione si considera effettuata al momento di spedizione o consegna del bene, per i servizi al momento del pagamento del corrispettivo. Per le operazioni effettuate nei confronti dello Stato e di altri enti pubblici, tra i quali sono comprese le Università, la variazione dell'aliquota IVA al 21% non si applica se la fattura è stata emessa e registrata prima del 17 settembre 2011;	
Art. 2 comma 4	Si abbassa a euro 2.500 la soglia massima per l'utilizzo di contante, assegni trasferibili e libretti al portatore.	soglia ridotta a euro 1.000 ai sensi dell'art. 12 del D.L. 201
Art. 6, c. 2, 3 e 3- bis	Si reintroduce il Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (Sistri), che si dovrà utilizzare dal 9 febbraio 2012.	

Art. 11	L'art. 11 prevede che i tirocini formativi e di orientamento possono essere promossi unicamente da soggetti in possesso degli specifici requisiti preventivamente determinati dalle normative regionali in funzione di idonee garanzie all'espletamento delle iniziative medesime. Fatta eccezione per i disabili, gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti e i condannati ammessi a misure alternative di detenzione, i tirocini formativi e di orientamento non curriculari non possono avere una durata superiore a sei mesi, proroghe comprese, e possono essere promossi unicamente a favore di neo-diplomati o neo-laureati entro e non oltre dodici mesi dal conseguimento del relativo titolo di studio.	
Art. 18	L'art. 18 limita alla sola classe economica il rimborso del viaggio aereo per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche (nonché per i parlamentari, gli amministratori pubblici, gli amministratori, i dipendenti e i componenti degli enti e organismi pubblici, di aziende autonome e speciali, di aziende a totale partecipazione pubblica, di autorità amministrative indipendenti o di altri enti pubblici e per i commissari straordinari) inviati in missioni legate a ragioni di servizio all'interno dei Paesi appartenenti al Consiglio d'Europa. Resta ferma la norma dell'articolo 1, comma 468, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (che dispone il limite della classe economica per tutti i voli all'estero per ragioni di servizio) e resta, inoltre, ferma la possibilità di rimborso di voli in classe superiore a quella economica per i voli transcontinentali superiori alle cinque ore.	
	Legge 12 novembre 2011, n. 183. (Legge di stabilità 2012).	Commento del CODAU
Art. 4 comma 45	Obbligo di versare un contributo, tra i 10 e i 15 euro, per la partecipazione ai concorsi per il reclutamento del personale dirigenziale delle amministrazioni pubbliche.	

Art. 4 comma 78	Il comma 78 del suddetto articolo riduce - dagli attuali due (per i professori universitari) o cinque (per gli assistenti) - ad un anno accademico in un decennio il congedo per attività di studio e di ricerca complessivamente fruibile dai professori e dagli assistenti universitari ai sensi dell'art. 17 del DPR 382/1980, dell'art. 10 della L. 311/1958 e dell'art. 8 della L. 349/1958, disponendo, inoltre, che lo stesso non possa essere concesso oltre il trentacinquesimo anno di anzianità di servizio. Il Rettore, nel concedere le autorizzazioni, tiene conto delle esigenze di funzionamento dell'Università, inclusa quella di contenimento della spesa per i docenti in sostituzione. I conseguenti risparmi rimangono alle Università.	
Art. 5	L'art. 5 prevede che l'età minima di accesso al trattamento pensionistico non sia inferiore a 67 anni per i soggetti che maturano il diritto al pensionamento dall'anno 2026, ferma restando la disciplina vigente in materia di decorrenza del trattamento pensionistico.	
Art. 15	Modifiche al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive, con la finalità di semplificazione dei procedimenti amministrativi e di riduzione degli adempimenti a carico dei privati introducendo la previsione della invalidità e inutilizzabilità delle certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione nei rapporti con organi della pubblica amministrazione stessa. Pertanto, le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati.	Monografia del CODAU, e circolare del Direttore Amministrativo, n. 5 del 2012
	Anche le informazioni relative alla regolarità contributiva (DURC) devono essere acquisite d'ufficio, come già aveva previsto l'art. 16-bis del D.L. n. 185/2008 convertito dalla legge n. 2/2009.	

Art. 16	Disposizioni in materia di mobilità e collocamento in disponibilità dei dipendenti pubblici. Si sostituisce l'articolo 33 del D.Lgs. 165/2001. Si prevede che le pubbliche amministrazioni effettuino annualmente rilevazioni delle eccedenze di personale e, se individuano situazioni di soprannumero o di eccedenze di personale, osservino la procedura prevista nello stesso articolo 33, dandone immediata comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica. Se non viene effettuata la ricognizione annuale le pubbliche amministrazioni non possono assumere o instaurare qualsiasi rapporto di lavoro e la mancata attivazione delle procedure, in ricorrenza dei presupposti, è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare del dirigente responsabile.	Vedi verbale della giunta del CODAU del 23.1.2012.
	Decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, in legge 22 dicembre 2011, n. 214. - Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici. (Salva Italia).	
Art. 6	L'art. 6 abroga l'istituto dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata per dipendenza dell'infermità da causa di servizio. Rimane ferma la tutela derivante dall'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali. Si continuerà ad applicare la disciplina previgente per i procedimenti in corso e per il personale del comparto sicurezza, difesa, vigili del fuoco e soccorso pubblico.	
Art. 12	L'art. 12 si occupa della tracciabilità dei pagamenti, e interviene sull'importo massimo consentito per i pagamenti in contante, per l'emissione di assegni trasferibili e per i libretti al portatore, adeguando le limitazioni di cui all'art. 49 D.lgs n. 231/2007 all'importo di euro 1.000.	
	Per le pubbliche amministrazioni la norma prevede che, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto, le stesse devono effettuare tutte le operazioni di pagamento delle spese mediante l'utilizzo di strumenti telematici, con accredito sui conti correnti o di pagamento dei creditori ovvero con altri strumenti di pagamento elettronici prescelti dal beneficiario. Gli eventuali pagamenti per cassa non possono, comunque, superare l'importo di mille euro. Anche gli stipendi, pensioni e ogni altro tipo di emolumento, di importo superiore a mille euro, debbono essere erogati con strumenti di pagamento elettronici bancari o postali, ivi comprese le carte di pagamento prepagate.	

	Infine, si prevedono altre misure utili per agevolare l'uso di strumenti di pagamento tracciabili: l'esenzione dall'imposta di bollo per le fasce socialmente svantaggiate, le convenzioni per dotare le pubbliche amministrazioni di POS, le convenzioni per la definizione delle caratteristiche di un conto corrente o di un conto di pagamento di base, la definizione di un limite massimo di costo (1,5%) per i pagamenti elettronici.	
Art. 18	L'art. 18 prevede un aumento delle aliquote IVA: a decorrere dal 1° ottobre 2012, le aliquote IVA del 10 e del 21 per cento sono incrementate di 2 punti percentuali, a decorrere dal 1° gennaio 2014 le predette aliquote sono ulteriormente incrementate di 0,5 punti percentuali.	
Art. 21	L'art. 21, al fine di migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa nel settore previdenziale e assistenziale, prevede la soppressione dell'INPDAP e dell'ENPALS. Le relative funzioni vengono attribuite all'INPS, che succede in tutti i rapporti attivi e passivi degli Enti soppressi.	
Art. 23-ter	L'art. 23-ter prevede la ridefinizione, con decreto del presidente del Consiglio dei ministri, dei parametri massimi di riferimento del trattamento economico annuo onnicomprensivo di chiunque riceva emolumenti o retribuzioni a carico delle finanze pubbliche nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con amministrazioni pubbliche statali, incluso il personale non contrattualizzato. Si stabilisce, poi, per il personale chiamato all'esercizio di funzioni direttive presso Ministeri e altre Amministrazioni pubbliche, che l'indennità o retribuzione non può essere superiore al 25% del trattamento economico percepito.	
Art. 24	L'art. 24 reca una ulteriore riforma al sistema pensionistico. A decorrere dal 1° gennaio 2012 entra in vigore una nuova disciplina e le pensioni di vecchiaia, di vecchiaia anticipata e di anzianità sono sostituite, dalla «pensione di vecchiaia» e dalla «pensione anticipata».	Monografia del CODAU e circolare Funzione Pubblica n. 2 del 13.3.2012

	<p>La pensione di vecchiaia, per i lavoratori del settore pubblico, si consegue al raggiungimento del 66[^] anno di età. Non si applicano più, in quanto abrogate, le previgenti “finestre mobili”. Il requisito anagrafico è destinato ad aumentare per effetto dell’adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita, ai sensi dell’articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, e in ogni caso non sarà inferiore a 67 anni per coloro che matureranno il diritto a partire dall’anno 2021.</p>	
	<p>La pensione anticipata è possibile con un’anzianità contributiva di 42 anni e 1 mese per gli uomini e 41 anni e 1 mese per le donne, con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti nell’anno 2012. Tali requisiti contributivi sono aumentati di un ulteriore mese per l’anno 2013 e di un ulteriore mese a decorrere dall’anno 2014. Tuttavia è prevista una penalizzazione, con riduzione del trattamento pensionistico, se l’età anagrafica è inferiore a 62 anni.</p>	
	<p>Inoltre, la quota di pensione che verrà maturata a decorrere dal 1° gennaio 2012 sarà calcolata secondo il sistema contributivo, anche per i lavoratori per i quali la legge n. 337/1995 aveva previsto l’applicazione del sistema retributivo.</p>	
	<p>Si ha diritto alla pensione se, entro il 31 dicembre 2011, si maturano i requisiti per la pensione con le previgenti regole che sono, per la pensione di vecchiaia, 65 anni di età, per la pensione di anzianità, 60 anni di età e 36 anni di contribuzione o 61 anni di età e 35 anni di contribuzione (la c.d. quota 96), oppure, indipendentemente dall’età anagrafica, 40 anni di contribuzione, e si può chiedere la certificazione di tale diritto all’ente di appartenenza.</p>	

	<p>La norma interviene sulle discipline particolari, riferite ai pubblici impiegati, previste dall'articolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112. Viene abrogata la possibilità di chiedere l'esonero dal servizio, nel corso del quinquennio antecedente la data di maturazione della anzianità massima contributiva di 40 anni, ferma restando la validità dei procedimenti già emanati o in corso alla data di entrata in vigore del decreto legge; viene confermata, invece, per gli anni 2012, 2013 e 2014, la facoltà di risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro a decorrere dal compimento dell'anzianità massima contributiva, che potrà attuarsi tenendo conto della rideterminazione dei requisiti di accesso al pensionamento.</p>	
Art. 29	<p>L'art. 29 dispone che le amministrazioni pubbliche possano avvalersi, sulla base di apposite convenzioni per la disciplina dei relativi rapporti, di Consip S.p.A., nella sua qualità di centrale di committenza ai sensi dell'articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, per le acquisizioni di beni e servizi al di sopra della soglia di rilievo comunitario.</p>	
Art. 29-bis	<p>L'art. 29-bis, novellando l'articolo 68, comma 1, della legge 82/2005 - Codice dell'Amministrazione Digitale – consente alla pubblica amministrazione l'utilizzo di programmi informatici appartenenti alla categoria del software libero o a codice sorgente aperto.</p>	

Art. 44	<p>L'art. 44, al comma 1, al fine di garantire la piena salvaguardia dei diritti dei lavoratori, ribadisce l'applicazione, nelle procedure di aggiudicazione nelle gare d'appalto, delle specifiche normative in materia di costo del lavoro e di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Il comma 2 abroga le disposizioni di cui all'art. 81, comma 3-bis, del Dlgs 163/2006, relative all'esclusione del costo del lavoro dal ribasso offerto nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici. I commi 3 e 4 recano alcune disposizioni transitorie rispettivamente in materia di varianti e di Conferenza di servizi istruttoria sul progetto preliminare, introdotte dal D.L. n. 70/2011, chiarendo che tali disposizioni si applicano ai contratti stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del D.L. n. 70/2011 e, in materia di varianti, ai fini del calcolo per il superamento del limite previsto dall'art. 4, comma 2, del D.L. n. 70/2011, non sono considerati gli importi relativi a varianti già approvate alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legge. Il comma 5, per garantire maggiore trasparenza e concorrenza nell'affidamento dei contratti pubblici di architettura e ingegneria, abroga l'art. 12 della legge 11 novembre 2011.</p>	
Art. 44-bis	<p>L'art. 44-bis istituisce, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti l'elenco-anagrafe nazionale delle opere pubbliche incompiute, articolato a livello regionale mediante l'istituzione di elenchi-anagrafe presso gli assessorati regionali competenti per le opere pubbliche.</p>	

	Decreto-legge 29 dicembre 2011 n. 216 convertito, con modificazioni, in legge 24 febbraio 2012 n. 14. Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.	
Art. 1 comma 2	Il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato relative alle cessazioni verificatesi nell'anno 2009 e nell'anno 2010 è prorogato al 31 dicembre 2012	
Art. 1 comma 3	Viene prorogata anche per l'anno 2012 la vigenza delle disposizioni del comma 13 dell'art. 66 D.L. n. 112/2008, che prevedevano, per il triennio 2009-2011, per le Università statali, assunzioni di personale nel limite di un contingente corrispondente ad una spesa pari al cinquanta per cento di quella relativa al personale a tempo indeterminato complessivamente cessato dal servizio nell'anno precedente. Ciascuna università destina tale somma per una quota non inferiore al 50 per cento all'assunzione di ricercatori e per una quota non superiore al 20 per cento all'assunzione di professori ordinari.	
Art. 1 comma 4	L'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, approvate successivamente al 30 settembre 2003, è prorogata fino al 31 dicembre 2012.	
Art. 1 comma 5	L'articolo 29, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, prevede, per gli anni 2011, 2012 e 2013, il finanziamento di un piano straordinario di assunzioni di professori associati, tramite procedure concorsuali riservate a soggetti in possesso di determinati requisiti (soggetti abilitati ai sensi della legge 240/2010 o idonei ai sensi della previgente legge 210/98, nonché soggetti previsti dall'art. 1 comma 9 della legge 230/2005: studiosi stabilmente impegnati all'estero; studiosi che abbiano già svolto per chiamata diretta autorizzata dal MIUR un periodo di almeno tre anni di ricerca e di docenza; studiosi che siano risultati vincitori nell'ambito di specifici programmi di ricerca di alta qualificazione, identificati con decreto MIUR). Per le assunzioni relative all'anno 2011, il termine è prorogato al 31 dicembre 2012. Le Università possono effettuare queste assunzioni se, alla data del 31 dicembre 2010, le spese per il personale non superino il 90% del FFO.	Decreto MIUR 15 dicembre 2011, Piano straordinario per la chiamata dei professori di seconda fascia.

Art. 6 comma 2 ter	Viene prorogato al 30 giugno 2012 il termine per l'adozione di un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze previsto dall'art. 24, comma 15, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201. Il decreto, che doveva essere adottato entro tre mesi dalla data di conversione in legge del decreto, deve definire le modalità di attuazione relative all'applicazione di una disciplina pensionistica più favorevole per alcune tipologie di lavoratori.	
Art. 13 comma 3	Si proroga al 30 giugno 2012 il termine di entrata in operatività del SISTRI (Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti), per consentire il completamento di adempimenti informatici che devono essere posti in essere dai soggetti tenuti all'iscrizione al SISTRI e in mancanza dei quali non sarebbe possibile rendere operativo il sistema di controlli sulla tracciabilità dei rifiuti.	
Art. 19 comma 1	Per l'adeguamento dei sistemi contabili delle Pubbliche Amministrazioni, previsto dal decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, si prorogano al 31 dicembre 2012 i termini per l'adozione dei seguenti provvedimenti: regolamenti governativi per la definizione del piano dei conti; decreto del MEF per stabilire criteri e modalità per l'attuazione delle norme sulla definizione della transazione elementare e sua codificazione; DPCM, su proposta del MEF, sentiti i Ministeri vigilanti, contenente gli indirizzi per definire le missioni dell'amministrazione pubblica; specifica regolamentazione interna, da parte delle amministrazioni pubbliche, per adeguare i regolamenti di amministrazione e contabilità; decreto per le unità locali delle amministrazioni pubbliche, per assicurare l'omogeneità della classificazione delle spese; decreto del MEF, per stabilire i criteri e le modalità per codificare con criteri uniformi i provvedimenti di spesa assunti nella fase di gestione del bilancio; decreto del MEF per i criteri e le modalità di predisposizione del documento di budget economico che devono adottare le società pubbliche e gli altri enti ed organismi tenuti al regime di contabilità civilistica; d	

Art. 24	Proroga al 31 luglio 2012 il termine per adempiere agli obblighi di comunicazione stabiliti dall'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, relativi alla comunicazione delle unita' immobiliari e dei terreni, delle concessioni e delle partecipazioni al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro, tramite registrazione sul portale.	Si veda anche il decreto del MEF del 30 luglio 2010.
Art. 29 comma 7	Proroga al 31 gennaio 2014 la data a partire dalla quale i sostituti d'imposta devono comunicare mensilmente in via telematica i dati retributivi e le informazioni necessarie per il calcolo delle ritenute fiscali e dei relativi conguagli, per il calcolo dei contributi, per la rilevazione della misura della retribuzione e dei versamenti eseguiti, per l'implementazione delle posizioni assicurative individuali e per l'erogazione delle prestazioni.	